Comune di Canicattini Bagni

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI TRIENNIO 2018/2020

(Art. 20, comma 15, D.Lgs. 25-5-2017, n. 75)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 28-03-2018

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 3

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B 3

ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C 3

ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA CATEGORIA D 3

ART. 5 – PROCEDIMENTO 4

ART. 6 – PROVE 4

ART. 7 – PUNTEGGI 4

ART. 8 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 5

ART. 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 5

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ 5

Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina la materia delle progressioni verticali nel sistema di classificazione per categorie giuridiche di cui all'allegato A del CCNL 31-3-1999 (Nuovo ordinamento professionale degli Enti locali), in attuazione dell'art. 20, comma 15, del D. Lgs. 75/2017.
2. Nel triennio 2018/2020 il Comune di Canicattini Bagni, al fine di valorizzare le professionalità interne e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, può attuare procedure selettive interne per il passaggio del personale alla categoria giuridica immediatamente superiore a quella di inquadramento, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
3. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni.
4. Le procedure prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
5. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di procedure selettive costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso alla categoria superiore.

Art. 2 – Requisiti di accesso alla categoria B

1. Possono accedere alla categoria B1 i dipendenti inquadrati nella categoria A in possesso dei seguenti requisiti:
    a. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire
    b. Anzianità di servizio non inferiore a mesi 12 maturata in profili professionali della stessa area del posto da conferire, a mesi 24 se maturata in aree diverse
    c. Eventuale patente e/o abilitazione richiesta per il profilo da ricoprire
2. Possono accedere alla categoria B3 i dipendenti inquadrati nella categoria B1 in possesso dei titoli di studio e dell'anzianità previsti nel comma precedente e di ulteriori titoli da individuare in relazione al profilo professionale da ricoprire.

Art. 3 – Requisiti di accesso alla categoria C

1. Possono accedere alla categoria C i dipendenti inquadrati nella categoria B3 in possesso dei seguenti requisiti:
    a. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire
    b. Anzianità di servizio non inferiore a mesi 12 maturata in profili professionali della stessa area del posto da conferire, a mesi 24 se maturata in aree diverse
2. Possono accedere alla categoria C anche i dipendenti della categoria B1, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e di una anzianità di servizio non inferiore a mesi 48 maturata in profili professionali della stessa area del posto da conferire, ad anni 5 se maturata in aree diverse.

Art. 4 – Requisiti di accesso alla categoria D

3. Possono accedere alla categoria D1 i dipendenti inquadrati nella categoria C in possesso dei seguenti requisiti:
    c. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da conferire
    d. Anzianità di servizio non inferiore a mesi 24 maturata in profili professionali della stessa area del posto da conferire, a mesi 48 se maturata in aree diverse
4. Possono accedere alla categoria D3 i dipendenti della categoria D1 che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio nella medesima categoria, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e di una anzianità di servizio non inferiore a mesi 48 maturata in profili professionali della stessa area del posto da conferire, ad anni 5 se maturata in aree diverse.

Art. 5 – Procedimento

1. I posti e i profili professionali messi a selezione interna vengono definiti in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte della Giunta comunale.
2. La predisposizione ed emanazione degli atti inerenti alla procedura sono di competenza del responsabile della gestione giuridica del personale.

Art. 6 – Prove

1. Per i passaggi alle categorie D3 e D1 sono previste le seguenti prove:
    a. Una prova scritta teorico-pratica consistente nello svolgimento di un tema, o nella stesura di un provvedimento amministrativo, o nell'analisi e soluzione di un caso o nell'elaborazione di un programma o di un progetto o in altre prove di analogo contenuto inerenti al profilo professionale del posto messo a selezione
    b. Una prova orale, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire.
2. Per i passaggi alle categorie B3 e C sono previste le seguenti prove:
    a. Una prova teorico-pratica attitudinale (anche mediante test o quiz a risposta multipla o libera) o una sperimentazione lavorativa i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire
    b. Una prova orale i cui contenuti saranno determinati come sopra
3. Per i passaggi alla categoria B1 è prevista una prova teorico-pratica attitudinale (anche mediante test o quiz a risposta multipla o libera) o una sperimentazione lavorativa i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire

Art. 7 – Punteggi

1. Il bando di concorso dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato, l'attribuzione dei seguenti punteggi:
    a. Per i passaggi alle categorie D3 e D1:
        - Punteggio relativo ai titoli: massimo punti 30
        - Punteggio relativo alla prova scritta teorico-pratica: massimo punti 30
        - Punteggio relativo alla prova orale: massimo punti 30

    La prova scritta teorico-pratica e la prova orale si intendono superate solo se il candidato abbia ottenuto in entrambe un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30; l'ammissione alla prova orale avviene solo se è stata superata la prova scritta teorico-pratica. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso

    b. Per i passaggi alle categorie B3 e C
        - Punteggio relativo ai titoli: massimo punti 30
        - Punteggio relativo alla prova teorico-pratica attitudinale o sperimentazione lavorativa: massimo punti 30
        - Punteggio relativo alla prova orale: massimo punti 30

    La prova teorico-pratica attitudinale o la sperimentazione lavorativa e la prova orale si intendono superate solo se il candidato abbia ottenuto in entrambe un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30; l'ammissione alla prova orale avviene solo se è stata superata la prova scritta teorico-pratica. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso
2. Per i passaggi alla categoria B1:
    - Punteggio relativo ai titoli: massimo punti 30
    - Punteggio relativo alla prova teorico-pratica attitudinale o alla sperimentazione lavorativo: massimo punti 60. Tale prova si intende superata solo se il candidato abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 42 su 60. In caso di parità punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria A.

Art. 8 – Valutazione dei titoli di merito

1. I titoli di merito valutabili sono i seguenti:
    a. Titoli di servizio (attività svolta e risultati conseguiti negli ultimi tre anni, nonché eventuale superamento di precedenti prove selettive)
    b. Curriculum professionale
2. IL punteggio riservato ai titoli è così suddiviso:
    a. Punti 15 per i titoli di servizio
    b. Punti 15 per il curriculum professionale
3. L'applicazione del punteggio relativo ai titoli di merito verrà di volta in volta specificata con l'inserimento di specifiche clausole nei bandi di selezione.

Art. 9 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è composta di tre membri, di cui almeno uno interno, di provata esperienza e competenza tecnico-giuridico-amministrativa. La Commissione è nominata con atto del Sindaco; alla stessa si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia di concorsi pubblici.
2.

Art. 10 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento segue l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune, dove resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.